


Milano, 26 Febbraio 2019



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**La richiesta di trattamento tariffario preferenziale  
nell'EPA UE-Giappone:  
attestazione di origine e conoscenza dell'importatore**

*Mariarita Simona Sardella*

## La richiesta di trattamento tariffario preferenziale (art. 3.16 dell'accordo)

Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno dei due seguenti elementi:

- a. un'attestazione di origine, rilasciata dall'esportatore, in cui il prodotto è dichiarato originario;
- b. la conoscenza dell'importatore circa il carattere originario del prodotto



## L'attestazione di origine (All. 3D dell'accordo) – il testo

(Periodo: dal ..... al ..... (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ..... (2))  
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..... (3).

(Criteri di origine usati (4))

(Luogo e data (5))

(Nome stampato dell'esportatore)

## L'attestazione di origine (All. 3D dell'accordo) – le note

- (<sup>1</sup>) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- (<sup>2</sup>) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (<sup>3</sup>) Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.
- (<sup>4</sup>) Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici:
  - «A» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);
  - «B» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);
  - «C» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto:
    - «1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
    - «2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
    - «3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
    - «4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
  - «D» per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o
  - «E» per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.
- (<sup>5</sup>) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

## L'attestazione di origine

E' rilasciata dall'esportatore utilizzando la formulazione contenuta nell'accordo (Allegato 3-D)

Per "esportatore" si intende una persona, *ubicata in una Parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Parte* (art. 3.1 lett. c)

L'attestazione va apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento **commerciale** che descriva le merci in modo sufficientemente **dettagliato** da consentirne l'identificazione (es. *packing list, bill of lading, delivery note*)

L'attestazione di origine non può essere emessa *a posteriori*, ossia non può essere emessa per importazioni già avvenute

Sull'attestazione non è richiesta la firma bensì il nome stampato dell'esportatore

## Il numero di riferimento dell'esportatore da indicare nell'attestazione di origine

Gli esportatori UE devono essere muniti di un numero di iscrizione al sistema REX se la spedizione è di valore superiore a 6.000 euro. Tale numero andrà riportato nell'attestazione di origine.

Per spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro non occorre l'iscrizione al REX e lo spazio dedicato al *numero di riferimento dell'esportatore*, nell'attestazione di origine, andrà lasciato in bianco

Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Si tratta di un numero a 13 cifre che può essere verificato in un database online: <http://www.houjin-bangou.nta.go.jp>. L'esportatore giapponese potrebbe non avere un numero d'impresa ad es. nel caso in cui la società abbia richiesto un numero ma non sia ancora stato assegnato, o quando l'esportatore è una persona privata. Anche in questo caso lo spazio dedicato al *numero di riferimento dell'esportatore*, nell'attestazione di origine, sarà lasciato in bianco



## Cenni al sistema REX

Previsto dal nuovo codice unionale, il sistema REX è entrato in esercizio dal 1° gennaio 2017

E' applicato in ambito SPG e negli accordi di Libero scambio che ne prevedano l'utilizzo: ad oggi solo l'accordo UE-Canada e l'accordo UE-Giappone

Il sistema REX è un'applicazione IT unionale in cui gli esportatori possono chiedere di essere registrati

La registrazione nel sistema avviene «senza indugio» (art. 80 par. 2 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015) da parte dell'autorità doganale, sulla base di una richiesta dell'esportatore

Il numero di registrazione ottenuto andrà indicato nella dichiarazione di origine, da apporre sulla fattura (o altro documento commerciale) che accompagna la merce

Il numero di registrazione è unico e dunque chi ne sia già in possesso non avrà necessità di richiederlo nuovamente

Nel chiedere la registrazione al sistema REX deve essere data una *Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)*

## I codici da utilizzare nell'attestazione di origine

I codici sono indicati nella nota 4 dell'allegato 3D dell'accordo. Nella dichiarazione va indicato il codice o i codici corrispondenti al criterio di origine usato

- A** → per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a) → **prodotti interamente ottenuti;**
- B** → per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b) → **prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari;**
- C** → per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c) → **prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B,**  
con le seguenti informazioni supplementari:
  - 1** per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
  - 2** per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
  - 3** per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
  - 4** in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
- D** → per il cumulo dell'origine di cui all'articolo 3.5;
- E** → per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.

I codici devono essere utilizzati in modo non generico. Nel caso di un'indicazione di carattere generico come ad esempio «Criteri di origine usati: C1, C2, C3 e/o C4» il trattamento preferenziale non è concesso

## L'attestazione di origine per spedizioni multiple

L'attestazione di origine può riguardare una singola spedizione o spedizioni multiple di prodotti identici

I prodotti sono identici se:

- corrispondono sotto tutti gli aspetti alla descrizione del prodotto e
- acquisiscono il loro status originario nelle stesse circostanze

Se i prodotti non sono identici nel senso sopra descritto non può essere emessa un'unica dichiarazione per più spedizioni

Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio

In caso di attestazione rilasciata per spedizioni multiple si applica ai prodotti (identici) importati in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi; tale periodo andrà indicato nella dichiarazione di origine



## La conoscenza dell'importatore

E' una prova dell'origine alternativa alla dichiarazione su fattura

L'importatore dovrà rendere all'autorità doganale le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento dell'origine dei prodotti

Le informazioni che potranno essere richieste sono indicate nell'accordo (classificazione tariffaria, descrizione del processo produttivo, descrizione dei materiali impiegati, ...), l'autorità doganale potrà comunque richiedere all'importatore informazioni supplementari per verificare il carattere originario delle merci

L'utilizzo di questa prova di origine impone all'esportatore di dover fornire al suo acquirente/importatore tutte le informazioni che questi dovrà poi a sua volta riportare all'autorità doganale della parte importatrice

A tutela della riservatezza di tali informazioni l'accordo prevede che possano essere utilizzate solo per i fini di cui al capo 3

## Quali informazioni possono essere richieste all'importazione dall'autorità doganale (art. 3.21, 2)

- a) l'attestazione di origine (se indicata come base della richiesta di trattamento preferenziale);
- b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
- c) una breve descrizione del processo produttivo;
- d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
- e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
- f) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);
- g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;
- h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
- i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine);
- j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.

## Le informazioni supplementari e la richiesta di documenti (art. 3.21, 5)

Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere all'importatore:

- informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto
- informazioni e documenti specifici, se del caso

## La cooperazione amministrativa (art. 3.22)

Le parti cooperano, tramite le rispettive autorità doganali, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni

L'autorità doganale della parte esportatrice, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, fornisce le seguenti informazioni:

- a) i documenti richiesti, se disponibili;
- b) un parere sul carattere originario del prodotto;
- c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
- e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame;
- f) documenti giustificativi, se del caso.

L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni considerate riservate dall'esportatore

## In quali casi può essere rifiutato il trattamento tariffario preferenziale (art. 3.24)

L'art. 3.24 dell'accordo indica dettagliatamente i casi in cui il trattamento tariffario preferenziale può essere negato, tali casi possono essere così sintetizzati:

- Se entro 3 mesi dalla richiesta di informazioni queste non sono state fornite
- Se le informazioni fornite (entro 3 mesi) sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario (solo per la «conoscenza dell'importatore»)
- In caso di cooperazione amministrativa (tra autorità doganali), se entro 10 mesi le informazioni non sono state fornite o sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario
- In caso di reciproca assistenza nella lotta contro la frode (tra autorità doganali), se entro un termine concordato l'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce assistenza o se l'assistenza fornita è insufficiente

## Le decisioni anticipate

Un riferimento alle decisioni anticipate è contenuto nell'art. 4.7 del capo 4

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità doganale, può emanare decisioni anticipate in relazione al trattamento da accordarsi alle merci. Tali decisioni anticipate contemplano la classificazione, l'origine e la valutazione delle merci in dogana

Nell'ordinamento doganale unionale dette decisioni anticipate corrispondono alle informazioni vincolanti, al momento previste solo nei settori della classifica (ITV) e dell'origine doganale (IVO)

Nel settore dell'origine, il ricorso alle Informazioni vincolanti può risultare di particolare utilità, in un contesto, come quello dell'accordo UE-Giappone, che demanda alla responsabilità degli operatori economici la corretta determinazione dell'origine dei prodotti

**Per ulteriori informazioni è disponibile:**

**l'URP telematico**

**<https://www.adm.gov.it/portale/-/ufficio-telematico-per-le-relazioni-con-il-pubblico>**

**l'Ufficio Applicazione dei tributi doganali**

**[dogane.legislazionedogane.applicazione@adm.gov.it](mailto:dogane.legislazionedogane.applicazione@adm.gov.it)**